



ISCHIA RISORSA MARE S.R.L.

via Porto n. 10, Ischia (NA) - Tel. 0813334070 - Fax 0813331252

www.marinaischia.it - email: amministrazione@marinaischia.it

p.e.c.: ischiarisorsamare@pec.it

* * * * *

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI
VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AREE IN CONCESSIONE**

Indice

Articolo 1 - Preambolo

Articolo 2 - Norme generali

Articolo 3 - Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati

Articolo 4 - Finalità

Articolo 5 - Definizioni

Articolo 6 - Ambito di applicazione

Articolo 7 - Sistema di Video Sorveglianza

Articolo 8 - Cabina di regia

Articolo 9 - Responsabile Gestione e Trattamento dei Dati

Articolo 10 - Nomina degli incaricati e dei preposti

Articolo 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave



Articolo 12 - Misure minime di sicurezza

Articolo 13 - Il Documento Programmatico sulla Sicurezza

Articolo 14 - Il diritto all'accesso ai dati

Articolo 15 - Principio di pertinenza e di non eccedenza

Articolo 16 - Fatti illeciti e indagini giudiziarie o di Polizia

Articolo 17 - Conservazione e custodia delle immagini

Articolo 18 - Informativa ai cittadini

Articolo 19 - Diritti dell'interessato

Articolo 20 - Disposizioni attuative - notificazione

Articolo 21 - Norma di rinvio

Articolo 22 - Entrata in vigore e modifiche

Articolo 23 - Pubblicità del regolamento

Art. 1) Preambolo

Al solo scopo di prevenire fenomeni di incidenti e atti di vandalismo all'interno delle aree demaniali in concessione, nell'area portuale del Comune di Ischia, la *Ischia Risorsa Mare* ritiene necessario l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza. A tal proposito, in considerazione del servizio, delle caratteristiche e dell'estensione delle aree servite, utilizzate dalla popolazione residente, ospite e da chiunque ne abbia interesse, si ritiene



indispensabile attivare e regolamentare il servizio di videosorveglianza esistente all'interno delle aree in gestione.

Art. 2) Norme Generali

1. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.

2. La *Ischia Risorsa Mare* garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumento di sorveglianza presso abitazioni di privati cittadini, sia con riguardo alle funzioni ed attività da essi esercitate all'interno del territorio comunale, sia con riferimento alle rispettive abitudini personali.

Art. 3) Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività della videosorveglianza è la *Ischia Risorsa Mare*, in persona del l.r.p.t.

2. Il Titolare nomina il funzionario responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell'attività di videosorveglianza.

3. Il responsabile:

a) cura i rapporti tra la *Ischia Risorsa Mare* ed il soggetto incaricato del trattamento dei dati, coordinandone l'attività;

b) vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;

c) ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti.

Art. 4) Finalità

Gli obiettivi che la *Ischia Risorsa Mare* intende perseguire con l'adozione di impianti di videosorveglianza, sono quelli rispondenti alle funzioni demandate alla stessa nell'esercizio della propria attività. Deve escludersi qualsivoglia identificazione tra l'attività di videosorveglianza effettuata dalla *Ischia Risorsa Mare* e la sorveglianza degli ormeggi e/o la vigilanza sulle navi/imbarcazioni/natanti ospiti della *Marina Portosalvo*, non sussistendo a carico della *Ischia Risorsa Mare* qualsivoglia obbligo di custodia nei confronti delle stesse.

La raccolta e l'uso delle immagini è finalizzata al controllo delle vie di accesso alle strutture aziendali nonché realizzata nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Sono garantiti altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

L'attivazione dell'impianto di videosorveglianza avviene in stretta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dai succitati provvedimenti normativi e, in particolare, secondo i presupposti di:

- **Liceità**, perché l'attività è aderente alle funzioni strettamente istituzionali;
- **Necessità**, poiché è evitato l'uso superfluo od eccessivo del mezzo attraverso cui attingere le immagini;
- **Proporzionalità**, in quanto le caratteristiche degli impianti sono commisurate all'effettivo grado di rischio presente in concreto;
- **Finalità**, determinando a priori gli intenti di specifica competenza che si intendono perseguire, e che saranno oggetto di appropriata informativa per il pubblico.

4. In via generale, nel rispetto del predetto principio della finalità, si vuole garantire:

- maggiore sicurezza ai propri ospiti;
- la prevenzione degli eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio aziendale, previa verifica dell'inefficacia o inattuabilità di altre misure.



Sul sito istituzionale della società, è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 5) Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) **BANCA DATI:** complesso di dati personali raccolti e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti e/o i mezzi che transitano nell'area interessata;
- b) **TRATTAMENTO:** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;



-
- c) **DATO PERSONALE:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) **TITOLARE:** la *Ischia Risorsa Mare*, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) **RESPONSABILE:** la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto del medesimo al trattamento di dati personali;
- f) **INTERESSATO:** la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) **COMUNICAZIONE:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **DIFFUSIONE:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **DATO ANONIMO:** il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **BLOCCO:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) **GARANTE:** il garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6) Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali, realizzato mediante impianti per la videosorveglianza collegati alla Centrale Operativa della *Ischia Risorsa Mare*.

I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4) e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d. conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.

Art. 7) Sistema di Video sorveglianza

Il sistema di videosorveglianza e le relative modalità tecniche sono: protocollo TCP/IP; banda minima su PtP: 10 Mbs; diagnosi remota: web/SNMP.

Art. 8) Cabina di Regia



La Cabina di regia e la Centrale operativa sono ubicate presso la sede della *Ischia Risorsa Mare* - nelle cui aree verranno altresì collocate le telecamere - in apposito armadio metallico.

Art. 9) Responsabile Gestione e Trattamento dei Dati

1. Il responsabile della gestione e trattamento dei dati è individuato e designato con atto proprio del l.r.p.t. della *Ischia Risorsa Mare*.
2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dalla *Ischia Risorsa Mare* e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia e, in particolare, alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui al successivo articolo 10).
4. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. La designazione di eventuali incaricati esterni non dipendenti della *Ischia Risorsa Mare* può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali alle scelte del titolare del trattamento.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal responsabile, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, e sulla

corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è autorizzato l'accesso.

Art. 10) *Nomina degli incaricati e dei preposti*

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata ai preposti indicati dalla *Ischia Risorsa Mare*. Il responsabile, designa e nomina per iscritto gli incaricati e i preposti, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

I preposti andranno nominati tra persone che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 11) *Accesso ai sistemi e parole chiave*

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati ed ai preposti indicati negli articoli 9) e 10). Ciascuno di essi è dotato di credenziali di identificazione e *password* personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. Gli incaricati e i preposti, previa



comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria *password*, con le procedure previste.

2. Il brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di ripresa e il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse, è consentito solamente al responsabile, il quale provvederà a darne comunicazione scritta all'incaricato addetto al servizio.

3. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

4. Qualora il sistema di controllo degli impianti sia sprovvisto di procedura automatica di memorizzazione delle identità che hanno avuto accesso ai sistemi, sarà adottato un "registro degli accessi". Sul registro composto da pagine numerate e firmate dal responsabile, saranno annotate, a cura degli incaricati e preposti indicati negli articoli 9) e 10), data, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quanto altro sia ritenuto opportuno annotare.

Art. 12) Misure minime di sicurezza

Il titolare del trattamento dei dati adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nelle parti in cui sono

applicabili al servizio di videosorveglianza. La sicurezza per l'accesso ai dati personali è garantita attraverso:

- autenticazione informatica;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti a determinati programmi informatici;
- tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza.

Art. 13) Il Documento Programmatico sulla Sicurezza

1. Il titolare del trattamento dei dati redige, avvalendosi del responsabile e dell'incaricato, il documento programmatico sulla sicurezza.

2. Tale documento contiene:

- l'elenco dei trattamenti di dati personali effettuati;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti che a diverso titolo partecipano all'attività della videosorveglianza all'interno della *Ischia Risorsa Mare*;

- l'analisi dei rischi dei possibili eventi potenzialmente dannosi (quelli causati dai comportamenti degli operatori, quelli causati dai malfunzionamenti dei sistemi e quelli connessi al contesto fisico-ambientale);
- indicazione delle misure per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione di aree e locali già in essere o ancora da adottare;
- i criteri e le modalità di ripristino dei dati;
- la previsione degli interventi formativi degli incaricati del trattamento.

Art. 14) *Il diritto all'accesso ai dati*

1. Chiunque sia stato ripreso ha diritto di accedere alle immagini che lo riguardano, di esigere la loro conformità alla normativa statale e al presente regolamento, presentando istanza scritta al titolare del trattamento dei dati.
2. L'interessato ha diritto di ottenere, qualora ricorrano giusti motivi, la cancellazione immediata delle immagini che lo riguardano o la loro trasformazione in forma anonima.
3. Il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati acquisiti dalla Polizia Giudiziaria o dalla Pubblica Sicurezza.

Art. 15) *Principio di pertinenza e di non eccedenza*

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.lgs. 196/ 2003, dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 51/2018, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili, come nell'ipotesi di cui al successivo art. 17), immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione

2. È vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

3. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 16) Fatti illeciti e indagini giudiziarie o di Polizia

1. Qualora fossero rilevate immagini di fatti connessi a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 13), l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa



delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su appositi supporti informatici o magnetici.

2. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di altri organi di Polizia.

Art. 17) Conservazione e custodia delle immagini

Il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti per la videosorveglianza, è soggetto alle seguenti cautele:

1. Il trattamento dei dati deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità di cui al precedente art. 14) e l'utilizzazione avverrà esclusivamente per operazioni non incompatibili con tali scopi.
2. Il trattamento, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico avviene in modo da salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate non possono contenere dati di carattere personale.
3. Le immagini saranno conservate per un periodo non superiore alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia

giudiziaria o in caso di presunti incidenti all'interno delle aree demaniali. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione fino ad un massimo di giorni 7 (sette) dall'avvenimento, deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In ogni caso le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

4. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa vigente.

5. La cancellazione delle immagini registrate, ad esclusione di quelle di cui ai punti precedenti, dovrà avvenire automaticamente ed in modo definitivo. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. Qualora ciò non sia possibile, la cancellazione sarà attuata dagli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile, con annotazione nel registro a firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

6. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 18) Informativa ai cittadini

1. In ottemperanza a quanto già disposto dall'art. 13 D.lgs. 196/2003, la *Ischia Risorsa Mare* procederà all'installazione di appositi avvisi, in tutti i luoghi nei quali saranno installate le telecamere, tenuto conto del loro numero, delle modalità di ripresa e della vastità dell'area sorvegliata.

2. Detti avvisi, le cui caratteristiche saranno in linea con il modello semplificato di informativa "minima" indicato dal Garante signaleranno all'utenza mediante formule sintetiche, chiare e senza ambiguità, l'accesso ad aree videosorvegliate.

Art. 19) Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto, dietro presentazione di apposita istanza:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.

4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o di organi di Polizia Locale.

5. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione del trattamento dei dati.

7. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia querela faccia apposita richiesta. 8. In caso di incidente stradale, se interviene personale del Corpo di Polizia Locale, provvederà alla richiesta direttamente il personale operante. In caso di intervento di altra forza dell'Ordine, è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti reato.

Ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p., gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia di singolo filmato, riversato su apposito supporto.

9. È possibile stipulare apposita convenzione con Corpi ed Organi di Polizia competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza ubicati su aree pubbliche, stabilendo le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati ed il sistema.

Art. 20) Disposizioni attuative - Notificazione

1. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle attività della *Ischia Risorsa Mare*, ai sensi del Capo II del D.lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 51/2018 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.

2. La *Ischia Risorsa Mare*, titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, qualora necessario, provvederà all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 21) Sanzioni e azioni di ripristino

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta responsabilità disciplinare per coloro che hanno posto in essere il comportamento irregolare, siano essi dipendenti o soggetti assimilati ai dipendenti ai sensi del Codice di comportamento aziendale.



La rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza, oltre a costituire violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 c.p.

Il trattamento dei dati personali effettuato in violazione delle misure minime di sicurezza previste dal Codice privacy, comporta una sanzione amministrativa da diecimila a centoventimila euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento dei dati personali in violazione di quanto disposto dal Codice Privacy, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

In caso di violazione del presente regolamento, il Titolare del trattamento provvederà a porre in atto tutte le azioni necessarie per ripristinare la legalità, disponendo l'immediata interruzione del trattamento in caso di:

- ✓ trattamento dei dati per scopi non espliciti e non legittimi;
- ✓ trattamento dei dati in modo non lecito, corretto e pertinente;
- ✓ raccolta di dati non pertinenti, non completi ed eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.

Per tutto quanto, inoltre, attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali e dagli art. 37 e seguenti del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento è il Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 22) Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia:

- 1) al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- 2) al D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- 3) ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 23) Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione.

2. Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire e le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, saranno immediatamente recepite.

Art. 24) Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet, all'indirizzo www.marinaischia.it.

L'Amministratore unico p.t.

Avv. Francesco Cuomo